

**DELIBERAZIONE 5 OTTOBRE 2017
670/2017/R/GAS**

**DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'EFFETTUAZIONE DELLE SESSIONI DI AGGIUSTAMENTO
CON RIFERIMENTO AGLI ANNI A PARTIRE DAL 2013 E FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE
DELLA NUOVA DISCIPLINA DEL SETTLEMENT GAS**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA
IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 5 ottobre 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento UE 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il vigente Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale;
- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane o TIVG;
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale o TISG;
- il vigente Testo integrato del bilanciamento o TIB;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2009, 137/02, e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, 138/04, e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2011, ARG/gas 45/11, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 229/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 319/2012/R/gas;

- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 555/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 555/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2013, 241/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 4 luglio 2013, 292/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 12 settembre 2013, 382/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 19 settembre 2013, 394/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 21 novembre 2013, 534/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2013, 619/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 29 maggio 2014, 250/2014/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2014, 420/2014/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2015, 276/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 276/2015/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 9 luglio 2015, 336/2015/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 6 agosto 2015, 418/2015/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 8 settembre 2016, 486/2016/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 13 settembre 2017, 625/2017/R/gas;
- il documento per la consultazione 14 gennaio 2016, 12/2016/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 12/2016/R/gas);
- il documento per la consultazione 14 ottobre 2016, 570/2016/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 570/2016/R/gas);
- il documento per la consultazione 3 agosto 2017, 590/2017/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 590/2017/R/gas);
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati 21 dicembre 2012, 12/2012;
- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati 28 marzo 2013, 5/2013;
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.a., come da ultimo approvato dall’Autorità con deliberazione 30/2017/R/gas (di seguito: Codice di rete).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 229/2012/R/gas, l’Autorità ha approvato le disposizioni relative alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento gas o *settlement*, contenute nel TISG, che sono entrate in vigore l’1 gennaio 2013, definendo un’architettura basata su:
 - una sessione di bilanciamento, che viene svolta mensilmente con riferimento al mese precedente;
 - più sessioni di aggiustamento, che permettono di regolare le partite economiche che derivano dalle differenze tra i dati di prelievo determinati nella sessione di bilanciamento/aggiustamento precedente e quelli determinati sulla base di misure effettive o rettifiche di errori di misura pervenuti successivamente;

- confermando quanto già definito dalla deliberazione ARG/gas 45/11, la responsabilità della gestione del *settlement* è stata posta in capo al responsabile del bilanciamento, ossia all'impresa di trasporto maggiore (di seguito: RdB), per tutti i punti di riconsegna delle reti di trasporto, mediante il necessario coordinamento con i diversi gestori di infrastrutture, che sono tenuti a comunicare i dati indispensabili per lo svolgimento delle sopraccitate sessioni secondo le modalità e le tempistiche definite dal TISG o dall'RdB stesso nel caso delle imprese di trasporto minori;
- sono stati disciplinati, inoltre, gli obblighi a carico dei diversi soggetti relativamente alla filiera dei rapporti commerciali (di seguito: matrice di corrispondenza), con l'indicazione - per ciascun punto di riconsegna della rete di trasporto (di seguito: ReMi) - degli utenti del bilanciamento (di seguito: UdB) a cui devono essere ricondotti i prelievi attinenti ai punti di riconsegna (di seguito: PdR) nella titolarità di ciascun utente della distribuzione (di seguito: UdD); l'assenza di almeno una relazione di corrispondenza valida tra UdD ed UdB comporta, poi, l'attivazione dei servizi di ultima istanza ai sensi del TIVG;
- con la deliberazione 555/2012/R/gas, in fase di avvio della regolazione del *settlement* gas, è stato consentito l'uso di modalità transitorie, ai fini dell'effettuazione delle sessioni di bilanciamento, da parte delle imprese di trasporto minori, purché pienamente coerenti con le finalità della disciplina.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in tema di profilazione dei consumi (*load profiling*) il TISG prevede, tra l'altro, l'obbligo in capo alle imprese di distribuzione di:
 - a) determinazione del prelievo annuo per ciascun punto di riconsegna della rete di distribuzione (di seguito: PdR), entro il 20 luglio di ciascun anno, sulla base dei dati di misura disponibili più recenti;
 - b) assegnazione di un profilo di prelievo standard a tutti i PdR nel proprio ambito di competenza entro il 31 luglio di ciascun anno;
 - c) messa a disposizione delle suddette informazioni (c.d. anagrafica annuale), nonché dell'elenco dei PdR nella titolarità di ciascun UdD (c.d. anagrafica mensile);
- il comma 5.3 del TISG stabilisce che, entro l'inizio di ciascun anno termico, l'Autorità aggiorni con proprio provvedimento i valori percentuali $c1_{i,j,k}^{\%}$, $c2_k^{\%}$, $t1_{j,k}^{\%}$ e $c4_k^{\%}$, necessari alla determinazione dei profili di prelievo standard in vigore per il medesimo anno;
- l'articolo 6 del TISG pone pari ad 1 il valore del fattore di correzione climatica W_k , da applicare ai profili di prelievo standard al fine di tener conto dell'effetto delle condizioni climatiche (c.d. *load profiling* dinamico), rinviando a successivo provvedimento le relative modalità di determinazione e di aggiornamento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 276/2015/R/gas, l’Autorità ha adottato disposizioni urgenti in relazione agli esiti della prima sessione di aggiustamento effettuata ai sensi del TISG, sospendendo il processo per il tempo necessario all’esecuzione delle verifiche relative alle anomalie emerse;
- con il documento per la consultazione 12/2016/R/gas sono stati presentati gli orientamenti dell’Autorità in merito alle possibili modifiche alla regolazione vigente in materia di *settlement* gas, con specifico riferimento alla sessione di aggiustamento, nonché una serie di proposte integrative più generali, funzionali al perfezionamento della disciplina;
- con il documento per la consultazione 570/2016/R/gas sono state illustrate le possibili soluzioni in relazione ad alcune problematiche evidenziate da taluni operatori che hanno preso parte alla consultazione di cui al precedente alinea, essenzialmente connesse all’andamento della differenza tra i quantitativi di gas naturale immessi in ciascuna rete di distribuzione al ReMi ed i quantitativi complessivamente prelevati dai clienti finali allacciati alla medesima rete.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il documento per la consultazione 590/2017/R/gas, l’Autorità ha sviluppato i propri orientamenti finali in ordine alla semplificazione della disciplina vigente del *settlement* gas, come regolata dal TISG, ed ha prospettato di adottare una soluzione *ad hoc*, presentando, tra l’altro, due possibili approcci, per la determinazione delle partite di aggiustamento relative agli anni 2013 - 2017 (di seguito: periodo pregresso), tralasciando l’obiettivo dell’adozione della nuova disciplina a partire dall’1 gennaio 2018;
- con riferimento al fattore di correzione climatica W_k , in considerazione dei tempi particolarmente stretti che non permettono di addvenire alla definizione di una metodologia consolidata e dell’onerosità amministrativa connessa alle attività di profilazione che le imprese di distribuzione dovrebbero effettuare nel caso in cui si optasse per la valorizzazione del suddetto parametro, entrambi i due approcci illustrati per il periodo pregresso prevedono che esso sia posto pari ad 1;
- sempre in relazione al periodo pregresso, alla luce di quanto anzidetto e del fatto che dalle evidenze numeriche si evince che l’adozione di profili di prelievo statici - ossia non comprensivi della correzione climatica - potrebbe generare degli effetti di un certo rilievo economico a carico del sistema, nell’ambito del sopraccitato documento per la consultazione si è ritenuto preferibile tenerne conto prospettando due approcci alternativi:
 - il primo (di seguito: approccio semplificato) definisce le partite economiche come somma algebrica delle seguenti due componenti:
 - d) la prima relativa alle partite economiche corrispondenti alla differenza, per UdB e per giorno gas, valorizzata al prezzo di mercato, fra (1) la somma dei prelievi presso il ReMi attribuiti all’UdB nella sessione di

- bilanciamento e (2) la somma dei prelievi comunicati dalle imprese di distribuzione, di competenza dell'UdB sulla base della matrice di corrispondenza, comprensiva del prelievo nella titolarità delle stesse;
- e) la seconda relativa alla quota di competenza del valore economico connesso alla differenza fra profilo di prelievo statico e quello effettivo, ripartita fra gli UdB in proporzione alla componente termica dei consumi di competenza non misurati con dettaglio giornaliero;
- il secondo (di seguito: approccio alternativo) prevede anch'esso che la determinazione delle partite economiche avvenga secondo un procedimento articolato in due processi:
- f) il primo funzionale al calcolo del conguaglio delle partite economiche attribuite all'UdB al momento del bilancio definitivo, applicando nuovamente l'algoritmo già utilizzato in sessione di bilanciamento e rideterminando il disequilibrio di ciascun UdB;
- g) il secondo volto a valorizzare la quantità di competenza di ogni UdB, oggetto di compensazione, della differenza tra immesso e prelevato al ReMi (di seguito: δ^{10}), ripartendo la quota annua riconosciuta del δ^{10} in proporzione ai prelievi allocati nell'anno all'UdB presso il medesimo ReMi;
- entrambi i due approcci utilizzano il fattore di correzione annuale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera f), del TISG, rinominato $\gamma_{A,REMI}$ ossia, nello specifico:

h) il primo, di cui alle precedenti lettere d) ed e), definisce il $\gamma_{A,REMI}^*$ come la quota del δ^{10} che rimane in capo all'UdB relativamente al singolo ReMi, ponendo un limite minimo e massimo al $\gamma_{A,REMI}$ oppure fissandolo pari a 0,005, per tutti i ReMi, sulla base dei dati raccolti con riferimento agli anni 2013 - 2015;

i) il secondo, di cui alle precedenti lettere f) e g), ne prevede l'impiego nell'ambito dell'algoritmo funzionale alla sessione di bilanciamento e per la definizione del $\gamma_{A,REMI,ric}$ ovvero della quota di δ^{10} riconosciuta a ciascun UdB, data alla differenza tra $\gamma_{A,REMI}$ e $\gamma_{A,REMI}^*$;
 - l'approccio alternativo richiederebbe di raccogliere nuovamente i dati di prelievo dalle imprese di distribuzione secondo le stesse categorie ($M_{UdD,PROF}$ e $Y_{UdD,PROF}$) utilizzate nella sessione di bilanciamento; pertanto, sia per i casi di inottemperanza sia nell'ottica di accelerare i tempi necessari per la gestione degli anni pregressi, è stata indicata una regola di *default* secondo la quale il prelievo non misurato con dettaglio giornaliero ($NG_{UdD,PROF,k}$) sarà, in mancanza di tale suddivisione, interamente considerato appartenente alla categoria con frequenza di lettura inferiore alla mensile ($Y_{UdD,PROF}$);
 - in relazione agli aspetti implementativi ed ai tempi di attuazione, il documento per la consultazione 590/2017/R/gas evidenzia come il programma prospettato, che prevede l'elaborazione della sessione di aggiustamento per gli anni 2013 -

2016 tra dicembre 2017 e marzo 2018, potrebbe essere rispettato solo qualora si optasse per l'approccio semplificato, poiché l'alternativo richiederebbe almeno trenta giorni in più; inoltre, in considerazione del fatto che sono pervenute agli uffici delle segnalazioni inerenti al mancato invio delle anagrafiche mensili - di cui all'art. 22 del TISG - per il primo periodo di applicazione della disciplina approvata con la deliberazione 229/2012/R/gas, è stato proposto che, con riferimento al solo anno 2013, le imprese di distribuzione siano tenute a trasmettere a ciascun UdD le suddette per facilitare il controllo dei dati di prelievo comunicati.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- dalla consultazione non è emersa una preferenza netta in relazione all'approccio da utilizzare: l'approccio semplificato è preferito proprio per la semplicità della procedura, che peraltro non richiede lo scambio di ulteriori informazioni e potrebbe essere applicata da subito senza un ulteriore allungamento di tempi; l'approccio alternativo è favorito nella misura in cui è già noto e sembra fornire maggiori certezze agli operatori, poiché utilizzato con esiti positivi in questi anni per la gestione della sessione di bilanciamento;
- le imprese di distribuzione che hanno preso parte alla consultazione prediligono l'approccio semplificato in ragione del fatto che minimizza eventuali oneri aggiuntivi, generati invece dall'approccio alternativo in considerazione delle implementazioni necessarie ad elaborare i dati da trasmettere all'RdB;
- in relazione alla riapertura dei sistemi per la raccolta dei dati dalle imprese di distribuzione, i pareri sono discordanti: alcuni venditori non concordano con l'applicazione della regola di *default* indicata, un altro la ritiene accettabile come soluzione di ultima istanza e un'associazione per i soli casi di inottemperanza; le imprese di distribuzione rilevano di aver bisogno di un congruo lasso di tempo, pari ad alcuni mesi, per approntare i sistemi informativi e attivare tutti i controlli necessari sui dati e segnalano l'urgenza di definire modalità e tempistiche certe anche con riferimento alle imprese di distribuzione sottese;
- per quanto riguarda la messa a disposizione delle anagrafiche per il solo anno 2013, una impresa di distribuzione evidenzia che l'implementazione della proposta comporterebbe una duplicazione di costi per gli operatori e per il sistema nel suo complesso; un'associazione suggerisce che le imprese di distribuzione siano tenute a trasmetterle solo in caso di espressa richiesta da parte dell'UdD;
- per quanto concerne le tempistiche di effettuazione delle sessioni di aggiustamento per gli anni in questione, diversi propongono di rimandarle al 2018 e alcuni avanzano le seguenti due opzioni:
 - pubblicazione degli esiti della sessione di aggiustamento per l'anno 2013 entro il mese di febbraio 2018 e comunicazione all'RdB dei dati di prelievo relativi agli anni 2014 - 2016 entro febbraio 2018, al fine di permettere la

- pubblicazione degli esiti in occasione della sessione di conguaglio pluriennale di maggio 2018;
- comunicazione dei dati di prelievo relativi agli anni 2013 - 2016 all'RdB entro febbraio 2018, in tempo utile per il calcolo della relativa sessione di aggiustamento, da eseguirsi nell'ambito della sessione di conguaglio pluriennale di maggio 2018;
 - l'unica impresa di trasporto minore che ha preso parte alla consultazione ha evidenziato potenziali criticità in merito al rispetto delle tempistiche indicate nel programma di attuazione relativamente al periodo pregresso.

RITENUTO OPPORTUNO:

- vista l'opportunità di individuare celermente la soluzione da implementare, così da riconoscere agli operatori infrastrutturali un adeguato lasso di tempo per l'adeguamento dei sistemi informativi, approvare prime disposizioni in tema di *settlement* gas con specifico riferimento alla metodologia da utilizzare per la determinazione delle partite fisiche ed economiche di aggiustamento per il periodo pregresso e fino all'avvio della nuova disciplina, rinviando a successivo provvedimento la definizione del parametro $\gamma_{A,REMI,ric}$, potendo considerare anche una sua determinazione su base pluriennale;
- prediligere l'approccio alternativo poiché non solo già consolidato ed utilizzato in questi anni per l'effettuazione delle sessioni di bilanciamento, ma anche in ragione del fatto che appare, dal punto di vista metodologico, più vicino alla soluzione prospettata per l'avvio della nuova disciplina del *settlement* gas; in più, tale approccio non richiede la definizione di modalità specifiche per l'applicazione della regola di ripartizione dei prelievi c.d. "Rank";
- stabilire che, nel caso di mancata messa a disposizione dei dati di prelievo da parte delle imprese di distribuzione secondo la classificazione di cui all'algoritmo del bilanciamento, l'RdB assegni il prelievo non misurato con dettaglio giornaliero ($NG_{UdD,PROF,k}$) alla categoria con frequenza di lettura inferiore alla mensile ($Y_{UdD,PROF}$);
- accogliere la richiesta di effettuare la sola sessione di aggiustamento pluriennale già prevista per il 2018, con riferimento agli anni 2013 - 2016, senza anticipare quella relativa al 2013 a dicembre 2017;
- in ragione dell'esigenza di prevedere adeguati tempi di verifica dei dati messi a disposizione dalle imprese di distribuzione, stabilire che la pubblicazione degli esiti della sessione di aggiustamento pluriennale avvenga l'11 giugno 2018;
- confermare le modalità vigenti ai sensi del Codice di rete per il recupero o la restituzione da parte dell'RdB degli ammontari economici derivanti dall'applicazione delle sessioni di aggiustamento, nel rispetto dei principi di neutralità dell'RdB.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- stabilire che le imprese di distribuzione siano tenute a mettere a disposizione di ciascun UdD, per quanto di competenza, i dati di prelievo da trasmettere all'RdB per la determinazione della sessione di aggiustamento, nonché a verificare le segnalazioni pervenute e, nel caso, a correggere tempestivamente e, comunque non oltre i termini stabiliti dall'RdB, il dato oggetto di contestazione;
- con riferimento al solo anno 2013, prevedere che le imprese di distribuzione siano tenute a comunicare a ciascun UdD, che ne faccia espressa richiesta, le anagrafiche di cui all'articolo 22 del TISG allora vigente, con l'obiettivo di garantire la conoscenza di tutti gli elementi utili alla verifica dei dati di propria pertinenza trasmessi dall'impresa di distribuzione ai fini dell'effettuazione delle sessioni di aggiustamento; la richiesta dovrà essere presentata entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;
- in coerenza con i precedenti alinea, prevedere che gli UdD siano tenuti ad effettuare il controllo dei dati comunicati dalle imprese di distribuzione sottese a quelle di riferimento e da queste all'RdB, stabilendo misure analoghe a quelle già in vigore nell'ambito degli obblighi informativi per la sessione di bilanciamento;
- con lo scopo di facilitare la verifica di cui al precedente alinea, prevedere che l'RdB renda disponibile, entro il 31 dicembre 2017, i dati già raccolti ai fini dell'esecuzione delle sessioni di aggiustamento;
- stabilire in dettaglio i dati e le informazioni che le imprese di trasporto minori dovranno rendere disponibili all'RdB, confermando la possibilità di applicazione delle modalità transitorie già adottate in sede di sessione di bilanciamento, nonché introdurre l'obbligo per queste di comunicare a ciascun UdD le informazioni funzionali alla gestione dei propri rapporti commerciali in esito alla sessione di aggiustamento; in considerazione delle osservazioni pervenute, prevedere altresì che le imprese di trasporto minori possano presentare soluzioni alternative in coordinamento con gli operatori infrastrutturali interconnessi;
- rinviare a successivo provvedimento la definizione degli altri elementi utili al completamento della disciplina, comprese le modalità con le quali saranno gestite le rettifiche dei corrispettivi di scostamento, applicati per effetto di errore materiale o di misura

DELIBERA

Articolo 1

Determinazione delle partite fisiche nell'ambito delle sessioni di aggiustamento

- 1.1 L'RdB, con riferimento a ciascun mese m dell'anno civile a di competenza della sessione di aggiustamento e per ogni UdB, determina le partite fisiche del gas

prelevato dal sistema di trasporto in ciascun giorno gas, che saranno oggetto di conguaglio annuale secondo quanto indicato al successivo comma 2.1, applicando la procedura descritta all'Allegato 9/C del Codice di rete, come approvato per quanto di competenza dall'Autorità.

- 1.2 In caso di inottemperanza agli obblighi informativi di cui al successivo Articolo 4, l'RdB procede assegnando il prelievo non misurato con dettaglio giornaliero $NG_{UdD,PROF,k}$ alla categoria con frequenza di lettura inferiore alla mensile $Y_{UdD,PROF}$.
- 1.3 Ai fini di quanto stabilito dal precedente comma 1.1, l'RdB calcola il fattore di correzione annuale γ_A , rinominato $\gamma_{A,REMI}$, in relazione a ciascun anno civile a di competenza della sessione di aggiustamento, secondo la seguente formula:

$$\gamma_{A,REMI} = \frac{\sum_{k=1}^{na} (IN_k - Q_k)}{\sum_{k=1}^{na} Q_k}$$

dove:

- IN_k è il quantitativo di gas giornaliero immesso al punto nel giorno k ;
- na è il numero di giorni dell'anno a ;
- Q_k è la somma dai dati di prelievo comunicati dalle imprese di distribuzione.

Articolo 2

Determinazione delle partite economiche nell'ambito delle sessioni di aggiustamento

- 2.1 L'RdB determina i corrispettivi da applicare o da riconoscere all'UdB pari al prodotto fra il valore assoluto del disequilibrio di competenza di ciascun giorno, calcolato secondo quanto previsto al precedente Articolo 1, ed il prezzo di sbilanciamento applicato nel medesimo giorno, comprensivo dello *small adjustment*. L'RdB, con riferimento a ciascun mese dell'anno civile a di competenza della sessione di aggiustamento, regola con ciascun UdB le differenze rispetto agli importi precedentemente fatturati o corrisposti in esito alla:
- a) relativa sessione di bilanciamento, nel caso di procedura di conguaglio annuale;
 - b) precedente sessione di aggiustamento, in relazione alle procedure di conguaglio annuali, riferite al secondo, terzo, quarto e quinto anno civile precedente.
- 2.2 In relazione all'anno civile a di competenza della sessione di aggiustamento e per ogni punto di riconsegna interconnesso con reti di distribuzione, l'RdB, determina e regola, secondo le medesime modalità di cui al precedente comma 2.1, al prezzo di cui al successivo comma 2.3 il:

$$\Delta_{UdB,REMI,A}^{IO} = \left(\frac{\gamma_{A,REMI,ric}}{1 + \gamma_{A,REMI}} \right) \cdot \sum_{k=1}^{365} P_{REMI,UdB,k}^A$$

dove:

- $\gamma_{A,REMI,ric}$ è un parametro che definisce la quota oggetto di compensazione;
- $P_{REMI,UdB,k}^A$ è il totale dei prelievi attribuiti all'UdB nel giorno gas k in esito alla sessione di aggiustamento, effettuata secondo quanto previsto al precedente Articolo 1.

2.3 Il prezzo di riferimento per la valorizzazione della quota oggetto di compensazione di cui al precedente comma 2.2 è dato dalla media aritmetica estesa all'anno:

- a) del prezzo di remunerazione degli scambi conclusi presso la piattaforma per il bilanciamento annuale, sessione G+1, per il periodo antecedente all'1 ottobre 2016;
- b) del SAP o *System Average Price* di cui al comma 1.2 del TIB, per il periodo a partire dall'1 ottobre 2016.

2.4 Fermo restando quanto previsto dal Codice di rete al capitolo 18, paragrafo 4.1.6), punto 5., l'RdB determina nel dettaglio modalità e tempistiche di fatturazione, con particolare attenzione alla definizione dei tempi di pagamento e di rateizzazione degli importi, nonché prevedendo un congruo lasso di tempo, pari almeno a 10 giorni lavorativi, tra la pubblicazione degli esiti della sessione di aggiustamento e la presa in carico delle partite economiche derivanti nel conteggio dell'Esposizione Potenziale del Sistema nei confronti dell'Utente o *EPSuk*.

Articolo 3

Obblighi informativi a carico dell'RdB

3.1 L'RdB determina e mette a disposizione di ciascun UdB, con riferimento a ciascun anno civile a di competenza della sessione di aggiustamento, con il dettaglio per ogni UdD servito, gli esiti della procedura di cui al precedente Articolo 1, nonché il termine $\Delta_{UdB,REMI,A}^{IO}$ di cui al precedente comma 2.2:

- a) riferiti al secondo, terzo, quarto e quinto anno civile precedente, il 31 maggio di ciascun anno;
- b) riferiti all'anno civile precedente, il 31 ottobre di ciascun anno.

3.2 Entro i medesimi termini di cui al precedente comma 3.1, l'RdB pubblica sul proprio sito internet, per ciascun punto di riconsegna della rete di trasporto, il termine IN_k ed i parametri $\gamma_{A,REMI}$ e $\gamma_{A,REMI,ric}$.

- 3.3 L'RdB trasmette all'Autorità, tramite posta elettronica certificata, entro un mese dalla pubblicazione di cui ai precedenti comma 3.1 e comma 3.2, una relazione dettagliata sugli esiti delle attività delle sessioni di aggiustamento appena concluse e, in particolare, sull'andamento del rispetto degli obblighi informativi di cui è destinataria ai sensi del presente provvedimento, corredata delle evenienze di inottemperanza e di ritardo con indicazione delle relative motivazioni.

Articolo 4

Attività svolte dalle imprese di distribuzione

- 4.1 Ciascuna impresa di distribuzione sottesa determina e trasmette all'impresa di distribuzione di riferimento, secondo le modalità da quest'ultima stabilite, i dati necessari all'effettuazione della procedura di cui al precedente Articolo 1:
- a) riferiti all'anno civile precedente, entro il 15 luglio di ciascun anno;
 - b) riferiti al secondo, terzo, quarto e quinto anno civile precedente, entro il 15 febbraio di ciascun anno.
- 4.2 Ciascuna impresa di distribuzione di riferimento determina e trasmette all'RdB, secondo le modalità da quest'ultimo stabilite, i dati necessari all'effettuazione della procedura di cui al precedente Articolo 1, aggregando i valori comunicati dalle imprese di distribuzione sottese ai sensi del precedente comma 4.1:
- a) riferiti all'anno civile precedente, entro il 31 luglio di ciascun anno;
 - b) riferiti al secondo, terzo, quarto e quinto anno civile precedente, entro il 28 febbraio di ciascun anno.
- 4.3 Ciascuna impresa di distribuzione è tenuta a mettere a disposizione i dati necessari all'effettuazione della procedura di cui al precedente Articolo 1 anche a ciascun UdD con riferimento ai PdR di cui è titolare, affinché questi possa procedere ad un controllo dei medesimi sulla base delle informazioni in suo possesso.
- 4.4 Ciascuna impresa di distribuzione è tenuta a verificare le segnalazioni pervenute ai sensi del successivo comma 5.1 e, nel caso, a rettificare tempestivamente e, comunque non oltre i termini stabiliti dall'RdB, eventuali dati già comunicati all'impresa di distribuzione di riferimento o all'RdB medesimo. A tal fine, l'impresa di distribuzione rende disponibile un indirizzo di posta elettronica certificata, dandone tempestiva informazione a ciascun UdD.
- 4.5 Con riferimento al solo anno 2013, è facoltà dell'UdD richiedere all'impresa di distribuzione la messa a disposizione delle anagrafiche di cui all'articolo 22 del TISG allora vigente. La richiesta dovrà essere presentata entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Articolo 5

Attività svolte dagli UdD

- 5.1 Entro i 15 giorni successivi alla loro messa a disposizione, ai sensi del precedente Articolo 4, l'UdD procede alla verifica dei dati prodotti dall'impresa di distribuzione, segnalando a quest'ultima la mancata o incompleta comunicazione degli stessi, nonché la presenza di eventuali errori materiali.
- 5.2 Nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dell'impresa di distribuzione nell'ambito di tutte le sessioni di aggiustamento, comprese le precedenti, l'UdD trasmette i dati di propria pertinenza direttamente all'RdB, e contestualmente alla controparte inadempiente, ai fini di un loro eventuale utilizzo nell'ambito della sessione di aggiustamento nel rispetto delle tempistiche e secondo le modalità definite dall'RdB.
- 5.3 L'inadempimento da parte dell'UdD delle previsioni di cui ai precedenti commi 5.1 e 5.2 non solleva l'impresa di distribuzione dalle proprie responsabilità in relazione alle attività funzionali al *settlement*, incluse quelle di cui all'Articolo 4.

Articolo 6

Attività svolte dalle imprese di trasporto minori

- 6.1 Le imprese di trasporto minori sono tenute a trasmettere all'RdB, secondo modalità e tempistiche da quest'ultimo definite, i seguenti dati:
 - a) l'aggiornamento dei prelievi allocati per UdB, sulla base delle informazioni più recenti trasmesse dalle imprese di distribuzione interconnesse. A tal fine, le imprese di trasporto minori possono adottare, anche nell'ambito delle sessioni di aggiustamento, le modalità transitorie implementate per la gestione della sessione di bilanciamento ai sensi di quanto previsto al punto 3. della deliberazione 555/2012/R/gas;
 - b) la sommatoria dei termini $\Delta_{UdB,REMI,A}^{IO}$, di cui al precedente comma 2.2, relativa ai punti di riconsegna della rete di trasporto sottostanti a ciascun punto di interconnessione.
- 6.2 In esito all'effettuazione della sessione di aggiustamento, le imprese di trasporto minori mettono a disposizione di ciascun UdB tutte le informazioni funzionali alla gestione dei rapporti commerciali con gli UdD serviti in tempi compatibili con le pubblicazioni nella responsabilità dell'RdB.
- 6.3 Nel caso in cui l'impresa di trasporto minore non fosse in grado di rispettare le tempistiche ivi stabilite, la medesima può presentare all'Autorità una proposta alternativa, in coordinamento con gli operatori infrastrutturali interconnessi, entro 30 giorni dall'approvazione del presente provvedimento.

Articolo 7
Disposizioni transitorie e finali

- 7.1 Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano con riferimento alle sessioni di aggiustamento di competenza degli anni a partire dal 2013 e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina del *settlement* gas.
- 7.2 Per il 2018 il termine di cui al precedente comma 3.1, lettera a), è fissato all'11 giugno.
- 7.3 I conguagli di cui al precedente comma 2.1, lettera b), relativi alla prossima sessione di giugno 2018, saranno determinati con riferimento agli esiti delle rispettive sessioni di bilanciamento.
- 7.4 Entro il 31 dicembre 2017 l'RdB mette a disposizione degli UdD i dati già comunicati dalle imprese di distribuzione ai fini della determinazione delle sessioni di aggiustamento, come risultanti dall'applicazione delle regole di *default* previste dal Codice di rete al capitolo 9, paragrafo 5.1.4). Gli UdD hanno la facoltà di segnalare all'impresa di distribuzione, entro il 31 gennaio 2018, la mancata o incompleta comunicazione degli stessi, nonché la presenza di eventuali errori materiali.
- 7.5 Ai fini delle segnalazioni di cui al precedente comma 7.4, l'impresa di distribuzione rende disponibile un indirizzo di posta elettronica certificata, dandone tempestiva informazione a ciascun UdD. Ciascuna impresa di distribuzione è tenuta a verificare le segnalazioni pervenute e a tenerne conto nelle attività di cui ai commi 4.1 e 4.2 del febbraio 2018.
- 7.6 Con successivo provvedimento verrà definito il parametro $\gamma_{A,REMI,ric}$ di cui al precedente comma 2.2.
- 7.7 Le modifiche al Codice di rete, funzionali all'applicazione di quanto previsto dal presente provvedimento, sono definite in deroga all'obbligo di consultazione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma.
- 7.8 Il precedente comma 7.7 non si applica al recepimento di quanto stabilito al precedente 2.4.
- 7.9 L'Allegato 9/D del Codice di rete continua ad applicarsi per le sole parti riguardanti i punti di riconsegna presso clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto.
- 7.10 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

5 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni